

PS8757 - GUCCI-SITI CONTRAFFATTI

Provvedimento n. 24166

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 23 gennaio 2013;

SENTITO il Relatore Professore Carla Bedogni Rabitti;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO il *"Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, clausole vessatorie"* (di seguito, Regolamento) adottato dall'Autorità con delibera dell'8 agosto 2012;

VISTA la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (*"Direttiva sul commercio elettronico"*);

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante *"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno"*;

VISTO il Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68 *"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza a norma dell'articolo 4 legge 31 marzo 2000, n. 78"*;

VISTI gli atti del procedimento;

VISTA la comunicazione di avvio del procedimento PS8757 del 14 gennaio 2013, volto a verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli degli artt. 20, 21, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *f)* e *g)*, comma 2, lettera *a)*, 22, commi 1 e 4, lettere *a)*, *b)* ed *e)*, 23, comma 1, lettera *b)*, 24 e 25, comma 1, lettera *d)*, del Codice del Consumo, poste in essere dal Sig. Yu Weixiong;

CONSIDERATO quanto segue:

I. FATTO

1. Secondo due segnalazioni pervenute, rispettivamente, da un'associazione di consumatori e da un'associazione a tutela dei marchi, nonché in base ad informazioni acquisite d'ufficio ai fini dell'applicazione del Codice del Consumo con verbale del 9 gennaio 2013, il professionista, utilizzando il nome a dominio *guccioutlet-italy.org* (attestato all'indirizzo IP 5.34.241.125), prospetterebbe ai consumatori italiani la possibilità di acquistare on-line prodotti originali a marchio Gucci.

2. Nelle segnalazioni si evidenzia che le informazioni presenti sul sito *www.guccioutlet-italy.org* risulterebbero idonee ad ingannare i consumatori inducendoli ad assumere una decisione di natura commerciale che diversamente non avrebbero preso. Infatti, i prodotti pubblicizzati come prodotti a marchio Gucci risulterebbero, in realtà contraffatti.

3. La circostanza che si tratta di prodotti contraffatti emerge dalla segnalazione dell'associazione INDICAM, che ha inoltrato all'Autorità la denuncia del titolare del marchio Gucci il quale, a fronte di lamentele di alcuni acquirenti, afferma di aver proceduto, attraverso i propri tecnici, ad una puntuale verifica del sito di vendita monomarca *www.guccioutlet-italy.org*, per determinare se si trattasse di prodotti originali.

4. Anche secondo la denuncia dell'associazione di consumatori, la struttura del sito avrebbe indotto alcuni consumatori ad effettuare acquisti immaginando di acquistare sul sito *www.guccioutlet-italy.org*, ad un prezzo outlet, un prodotto originale, che in realtà è poi risultato

essere un prodotto contraffatto. Nella segnalazione si evidenzia inoltre, che anche le informazioni contenute nel sito di cui trattasi in merito ai diritti riconosciuti agli acquirenti dal Codice del Consumo risultano non corrette, sia in merito alla fase post vendita, ovvero alla garanzia sul prodotto, che in merito all'esercizio del diritto di recesso e di ripensamento. Infatti, alla pagina Spedizioni e resi, vengono fornite informazioni esclusivamente sulle modalità di spedizione e risultano assenti tutte le informazioni sul diritto di recesso e ripensamento oltre che sull'esistenza della garanzia legale obbligatoria ai sensi degli artt. 130 e seguenti del Codice del Consumo. Il sito non indica, poi, alcun indirizzo geografico preciso e/o identità del professionista a cui potersi rivolgere in caso di reclami ma soltanto un anonimo indirizzo email: guccibagsitalia@gmail.com.

5. Infatti, la struttura del sito avvalorata la percezione dei visitatori che questo sia gestito da un rivenditore ufficiale dei prodotti pubblicizzati, il nome stesso del sito www.guccioutlet-italy.org, già di per se è idoneo ad indurre in errore i visitatori. Inoltre, già nella home page scorrono in *super* le immagini e le foto tratte dal sito originale www.Gucci.com e si può accedere a tutto il catalogo dei prodotti attualmente in vendita risparmiando dal 50% al 70% del prezzo ufficiale.

6. Sulla base delle informazioni acquisite in atti, in data 14 gennaio 2013, è stato avviato il procedimento istruttorio PS8757, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, nonché ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento, al fine di verificare l'esistenza di pratiche commerciali scorrette in violazione degli articoli degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a), b), f) e g), comma 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettera b), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

7. Parte del procedimento, in qualità di professionista ai sensi dell'articolo 18, lettera b) del Codice del Consumo, è il Sig. Yu Weixiong, titolare nonché registrant del nome dominio guccioutlet-italy.org.

8. Parti del procedimento, in qualità di segnalanti, sono l'Adoc, associazione a tutela dei consumatori e l'Indicam, istituto centromarca per la lotta alla contraffazione.

9. Contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, le Parti sono state invitate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del Regolamento, a presentare memorie scritte e documenti entro 5 giorni dal suo ricevimento, al fine della valutazione dei presupposti per la sospensione provvisoria delle pratiche, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo.

10. I comportamenti sopra descritti potrebbero integrare tre distinte pratiche commerciali scorrette poste in essere dal professionista in violazione degli artt. 20, 21, comma 1, lettere a), b) f) e g), comma 2, lettera a), 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), 23, comma 1, lettera b), 24 e 25, comma 1, lettera d), del Codice del Consumo.

a) Vendita di prodotti contraffatti

11. Attraverso il sito internet www.guccioutlet-italy.org, il professionista avrebbe fornito informazioni ingannevoli in merito alla reale esistenza alla natura ed alle caratteristiche del prodotto offerto dichiarando, contrariamente al vero, di essere un distributore autorizzato Gucci. La percezione che i prodotti venduti siano prodotti originali a marchio Gucci risulta avvalorata non solo dalle informazioni presenti sul sito ma anche dal prezzo dei prodotti che risulta in linea con i prezzi outlet dei prodotti dei grandi marchi italiani, percezione che risulta smentita dalla circostanza che si tratta, in realtà di prodotti contraffatti. Tale condotta potrebbe integrare una pratica commerciale ingannevole ai sensi degli articolo 20, 21, comma 1, lettere a), b) ed e), comma 2, lettera a), e 23, comma 1, lettera b).

b) Omissioni di informazioni inerenti l'identificazione del professionista e di tutti i diritti del consumatore previsti nella fase post vendita

12. In violazione degli articolo 20, 21, comma 1, lettere f) e g), e 22, commi 1 e 4, lettere a), b) ed e), il professionista avrebbe omesso di indicare sul sito www.guccioutlet-italy.org la propria identità ed indirizzo geografico unitamente a tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita incluso il diritto di sostituzione o rimborso ed ivi inclusa l'esistenza del diritto di

recesso e scioglimento del contratto per i prodotti e le operazioni commerciali che comportino tale diritto.

c) Mancata prestazione della garanzia legale di conformità

13. Il professionista, inoltre, proponendo prodotti contraffatti, che per loro natura non possono essere protetti dalla garanzia della casa madre, ha disatteso completamente la disciplina in materia di garanzia legale di conformità di cui al Titolo III, Parte IV, del Codice del Consumo, secondo la quale, in caso di difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene e che si manifesti entro 2 anni dalla consegna stessa, il consumatore ha diritto, nei confronti del venditore, al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero, in subordine (nei casi previsti dal comma 7 dell'articolo 130), a una adeguata riduzione del prezzo od alla risoluzione del contratto. Trattandosi nel caso di specie, di un prodotto contraffatto venduto per originale al consumatore di fatto è precluso l'esercizio di ogni suo diritto e, pertanto, il comportamento descritto potrebbe integrare una violazione degli artt. 20, 24 e 25, lettera d), del Codice del Consumo.

II. MEMORIE DELLE PARTI

14. A seguito della comunicazione di avvio del procedimento del 14 gennaio 2013, con riferimento al procedimento cautelare, il Sig. Yu Weixiong non ha depositato memorie difensive.

III. VALUTAZIONI

15. Sotto il profilo del *fumus boni iuris*, i comportamenti sopra descritti appaiono, già ad un primo esame, potersi configurare come pratiche commerciali ingannevoli ed aggressive, e per ciò idonee a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico dei consumatori in quanto:

a) attraverso il sito *internet* www.guccioutlet-italy.org verrebbero fornite informazioni non rispondenti al vero in merito alla natura, alle caratteristiche dei prodotti venduti a marchio GUCCI, che, secondo le evidenze agli atti, non sarebbero stati prodotti dalla casa di moda italiana di cui si utilizza il marchio;

b) sul medesimo sito sarebbero omesse tutte le informazioni relative all'identità ed all'indirizzo geografico del professionista unitamente alla mancata indicazione di tutti i diritti previsti a tutela del consumatore nella fase post vendita;

c) contrariamente agli obblighi previsti dal regime di garanzia legale di conformità, sarebbe di fatto preclusa la sostituzione di prodotti difformi da quelli ordinati.

16. Sotto il profilo del *periculum in mora* si sottolinea che il sito *internet* del professionista è ancora attivo e, come tale, idoneo, nelle more del procedimento, e anche in considerazione della crescita esponenziale delle vendite on-line e delle caratteristiche dell'offerta pubblicizzata dal professionista, a raggiungere un elevato numero di consumatori.

17. Le pratiche commerciali in contestazione appaiono ulteriormente insidiose nella loro idoneità ad alterare le scelte dei consumatori e a trarli in inganno, in quanto, il sito in questione, per l'allestimento e la grafica, costituisce un clone del sito originale. La struttura ed in particolare la grafica del sito, infatti, è idonea ad ingenerare nei consumatori che lo visitano la convinzione di poter acquistare un prodotto originale ad un prezzo outlet, circostanza che oltre a non risultare vera, tende anche a screditare o almeno ad ingenerare sospetti sulla bontà del "Made in Italy".

18. L'interruzione di tale pratica appare, particolarmente urgente anche in ragione del fatto che il sito in questione, consente la possibilità di acquistare i prodotti con diverse monete, con ciò avvalorando ulteriormente la percezione che il prezzo particolarmente conveniente possa derivare dalla circostanza che si tratti di un distributore di prodotti originali Gucci che permette di sfruttare gli indubbi vantaggi derivanti dalla globalizzazione dei mercati in un periodo di profonda crisi economica.

19. Alla luce di tutto quanto sopra, tenuto conto dell'attualità delle condotte descritte, il sito in esame risulta idoneo, nelle more del procedimento, ad indurre i visitatori dello stesso ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non prenderebbero quale quella di effettuare acquisti di prodotti nella convinzione di trattare prodotti a marchio Gucci a prezzi particolarmente convenienti.

RITENUTO, pertanto, che dall'esame degli atti del procedimento emergono elementi tali da avvalorare la necessità di provvedere con particolare urgenza al fine di impedire che le pratiche commerciali sopra descritte, consistenti nell'indurre i consumatori italiani, ad acquistare *on line* prodotti contraffatti, sul falso presupposto di procedere all'acquisto di prodotti originali e quindi della completa liceità del relativo acquisto, continuino ad essere poste in essere nelle more del procedimento di merito;

RITENUTO altresì che, in ragione di quanto sopra esposto, sia necessario, ai fini dell'esecuzione del presente provvedimento, avvalersi della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza;

DISPONE

a) che il Sig. Yu Weixiong, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, del Codice del Consumo, dell'articolo 8, commi 1 e 3, del Regolamento, sospenda - entro due giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, effettuata tramite pubblicazione sul Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - ogni attività diretta a diffondere i contenuti del nome a dominio *guccioutlet-italy.org* (attestato all'indirizzo IP 5.34.241.125) accessibile mediante richieste di connessione provenienti dal territorio italiano;

b) che il Sig. Yu Weixiong comunichi immediatamente all'Autorità l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento di sospensione e le relative modalità inviando una relazione dettagliata nella quale vengono illustrate le misure adottate;

c) che, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, dell'articolo 15, comma 2, e dell'articolo 16, comma 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 70, i soggetti di cui alle norme citate che rendono accessibile il nome a dominio a dominio *guccioutlet-italy.org* (attestato all'indirizzo IP 5.4.241.125) impediscano l'accesso allo stesso sito *web* da parte degli utenti mediante richieste di connessione alla rete *internet* provenienti dal territorio italiano;

d) che, in assenza di riscontri sull'esecuzione della disposizione di cui al precedente punto a), le richieste di visualizzazione del sito *www.guccioutlet-italy.org* come sopra individuate, vengano reindirizzate al link *https://sites.google.com/site/informazioniagcm*, contenente l'avviso di cui al documento allegato, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;

e) che, per l'esecuzione del presente provvedimento, l'Autorità, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, del Codice del Consumo e dell'articolo 3, comma 1, del Decreto Legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si potrà avvalere della collaborazione del Nucleo Speciale Tutela Mercati della Guardia di Finanza, affinché provveda ad ogni attività a ciò necessaria.

Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo e dell'articolo 23, comma 12-*quinquiesdecies*, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, come modificato dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in caso di inottemperanza alla presente delibera l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.

Il presente provvedimento verrà comunicato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del Codice del processo amministrativo (Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n. 104), entro sessanta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, fatti salvi i maggiori termini di cui all'articolo 41, comma 5, del Codice del processo amministrativo, ovvero può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso.

Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del Regolamento, la presente decisione deve essere immediatamente eseguita a cura del professionista e che il ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'Autorità non sospende l'esecuzione dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE
Giovanni Pitruzzella



UNITÀ SPECIALI DELLA GUARDIA DI FINANZA
NUCLEO SPECIALE TUTELA MERCATI

AVVISO

**LA SUA RICHIESTA DI ACCESSO AL SITO
È STATA BLOCCATA DAL NUCLEO SPECIALE TUTELA MERCATI DELLA
GUARDIA DI FINANZA
IN ESECUZIONE DELLA MISURA CAUTELARE ADOTTATA
DALL'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
IN DATA 23 GENNAIO 2013, AI SENSI DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CODICE DEL CONSUMO,
VISIONABILE NEL SITO WWW.AGCM.IT**